

Valutazione delle offerte e funzione dei prezzari regionali

Pronuncia sulla discrezionalità tecnica di cui gode la P.A. appaltante nell'effettuare le valutazioni dell'offerta tecnica e sulla funzione, nonché sulla natura giuridica dei prezzari regionali rispetto alla attività di valutazione delle offerte.

La controversia oggetto della sentenza 20 ottobre 2023 n. 9126 del Consiglio di Stato, sez. V verte sulla discrezionalità tecnica di cui gode la P.A. appaltante nell'effettuare le valutazioni dell'offerta tecnica e sulla funzione, nonché sulla natura giuridica dei prezzari regionali rispetto alla attività di valutazione delle offerte.

Nella specie, un Comune, a seguito di procedura di gara, affidava, in concessione per la durata di cinque anni, il servizio di gestione di un parcheggio a pagamento

La seconda classificata proponeva ricorso avverso tale aggiudicazione e gli altri atti di gara deducendo:

- l'illegittimità della verifica di anomalia, considerato che l'offerta della contro interessata era stata formulata in base al prezzario regionale del 2019, non più in vigore, con ribasso del 50% dei relativi costi;
- l'erronea attribuzione del punteggio previsto dal punto 3 dell'art. 17.1 del disciplinare relativo alla "Realizzazione di un'area a parcheggio".

La ricorrente avanzava anche domanda di risarcimento del danno.

Il TAR adito, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso ritenendo infondata la prima doglianza, atteso che:

- la differenza del costo dei lavori in base ai prezzari, rispettivamente, del 2019 e del 2022 non era idonea a inficiare la sostenibilità economica dell'offerta (dando luogo a un mero incremento di costo pari a € 11.283,77);
- era stato fornito un computo metrico estimativo delle opere che la stazione appaltante aveva ritenuto congruo, e su cui la stessa ricorrente non aveva avanzato specifici e concreti rilievi
- il prezzario regionale è previsto dall'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016 quale parametro per l'amministrazione per determinare la base d'asta, pertanto la previsione di prezzi ribassati (in specie, nella misura del 50% rispetto allo stesso prezzario) è di per sé espressione del meccanismo concorrenziale.

La sentenza dichiarava inoltre inammissibile la seconda doglianza in quanto interferente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla stazione appaltante, in assenza di profili di macroscopica illogicità o incongruenza del giudizio emergenti dalla censura.

Avverso la sentenza del TAR veniva proposto appello.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in rassegna, premette che, secondo consolidata giurisprudenza¹, il giudizio sull'anomalia dell'offerta espresso dalla stazione appaltante è *rimesso a valutazione*

¹ Cfr. *ex multis*, Cons. Stato, V, 10 maggio 2023, n. 4731; 21 marzo 2023, n. 2873; 16 febbraio 2023, n. 1652; 28 dicembre 2022, n. 11465; 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019,

tecnico-discrezionale della stessa, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva del giudizio o dell'offerta.

In tale contesto, la valutazione svolta sull'anomalia, ha carattere sintetico e globale e non richiede, in caso di esito favorevole, un'approfondita motivazione da parte dell'amministrazione.

La pronuncia asserisce inoltre che in materia di gare di appalto di servizi, deve ritenersi che la contestazione della sostenibilità dell'offerta risultata aggiudicataria, sulla base della sola circostanza che il concorrente vittorioso ha previsto costi ridotti del 50% rispetto a quelli del prezzario regionale, *“non è di per sé conducente, atteso che, come noto, **i prezzari** – che, peraltro, hanno principalmente la funzione di fornire riferimenti alla stazione appaltante per la determinazione dei costi agli atti e documenti della procedura, ex art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016 – **non hanno carattere vincolante per l'impresa, né impediscono alla stessa di prevedere prezzi più bassi**”*: